

IVA

Nuova detrazione breve solo dalle fatture 2017

di **Alessandro Bonuzzi**

Le **nuove regole** sulla **detrazione** dell'Iva e sui **termini** di **registrazione** delle fatture di acquisto si applicano dalle **fatture emesse e ricevute** nel **2017**. Per le fatture degli **anni precedenti** (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche.

L'importante precisazione è stata fornita con l'[Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate](#) di ieri, concernente gli aspetti di carattere tecnico e i profili operativi connessi all'entrata in vigore del D.L. 50/2017 (cd. **Manovra correttiva**).

È oramai noto che l'[articolo 2, comma 1](#), del decreto, intervenendo sull'[articolo 19 del D.P.R. 633/1972](#), ha modificato i **termini** entro cui è possibile **detrarre** l'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

Secondo l'attuale formulazione della norma, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato **al più tardi** con la **dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui lo stesso è sorto**.

Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione - sorto nel 2018 - potrà essere esercitato dall'acquirente entro il **30 aprile 2019** (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018).

La disciplina precedente, invece, prevedeva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto**.

Nulla è cambiato in relazione:

- al momento in cui il diritto alla detrazione dell'Iva **nasce**, il quale continua a coincidere con il momento in cui l'imposta diventa **esigibile**;
- alle **condizioni** di **detraibilità**. Resta fermo, infatti, che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui si è generato.

Nell'Audizione di ieri si spiegano le **ragioni** della riduzione del termine concesso per la detrazione dell'Iva; al riguardo, viene affermato che la modifica:

- ha il pregio di **armonizzare** le **tempistiche** della detrazione con quelle di istituti di estrema rilevanza in materia Iva. Il riferimento è all'obbligo di invio della

comunicazione dei dati delle **fatture emesse e ricevute** e della **comunicazione** dei dati contabili delle **liquidazioni periodiche**;

- crea una maggiore **coerenza** con il **nuovo regime per cassa**, riducendo la **discrezionalità** nell'imputazione dei costi derivante dall'**opzione** per la tenuta dei soli registri Iva anche ai fini del calcolo del reddito Irpef ([articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#));
- è **coerente** con la **normativa comunitaria**, secondo cui il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l'esigibilità dell'imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto.

Viene, poi, precisato che eventuali situazioni, in cui l'**esigibilità** dell'Iva non sia stata seguita dalla **tempestiva emissione** della **fattura**, con conseguente decadenza del diritto alla detrazione per decorso del termine, potranno comunque essere **sanate** con la detrazione dell'imposta - o della maggiore imposta - accertata e, conseguentemente, addebitata dal fornitore all'acquirente, secondo quanto previsto dall'**ultimo comma dell'articolo 60 del decreto Iva**. In tal caso l'acquirente potrà detrarsi l'Iva al più tardi con la **dichiarazione** relativa all'**anno** in cui ha **corrisposto** al fornitore la **maggiore imposta addebitata** in via di rivalsa.

Ulteriore modifica recata dal D.L. 50/2017 è quella che ha riguardato la **registrazione** degli acquisti. Al fine di rendere l'adempimento **coerente** con la "nuova" detrazione, infatti, è stato previsto che le **fatture di acquisto** debbano essere annotate nel registro **anteriamente** alla **liquidazione periodica** nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della **dichiarazione** annuale relativa all'**anno** di **ricezione** della fattura e **con riferimento al medesimo anno**.

Come da più parti evidenziato, la novella normativa non contiene alcuna **disposizione transitoria** per le fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate.

Gli addetti ai lavori si sono, pertanto, interrogati sulla corretta gestione delle **fatture** degli **anni 2015 e 2016, non annotate** nel registro acquisti, per le quali il **nuovo termine** di **registrazione** sarebbe ormai decorso con conseguente **esclusione** del diritto alla **detrazione** della relativa Iva.

Sul punto, viene precisato che la problematica può essere **superata** con l'applicazione di **due principi** di **ordine generale**:

- il principio secondo cui la **legge dispone solo per l'avvenire** (articolo 11 delle preleggi);
- il principio dell'**irretroattività** delle **leggi tributarie** contenuto nell'**articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente** (L. 212/2000).

Ne deriva che il nuovo **termine breve** per la **detrazione** dell'Iva e per la **registrazione** delle fatture di acquisto si applica solo dalle **fatture emesse e ricevute quest'anno (2017)**.

Alle **fatture emesse** nel **2015** e nel **2016 non registrate** continua ad applicarsi il **vecchio**

termine ultimo ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Seminario di specializzazione

**L'INQUADRAMENTO "DEFINITIVO" DEL REGIME DI CASSA
E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)